

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/CGF

(2011/2012)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 303/CGF – RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2011**

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti;
Dr. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

A) DELL'AMMENDA DI €500,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE;

B) DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE SIGNOR PALLADORO TOMMASO;

**C) DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE INFLITTA AL SIGNOR DI MARCO MARIO;
SEGUITO GARA COMELT TONIOLO MILANO/C.U.S. CHIETI A.S.D. DEL 5.5.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 7.5.2012)**

In data 9.5.2012 il C.U.S. Chieti ha preannunciato reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 782 del 7.5.2012) che per comportamenti antiregolamentari verificatisi in occasione della gara Comel Toniolo Milano/C.U.S. Chieti disputata il 5.5.2012 e valevole per i Play Out del Campionato Nazionale Serie A2 del Calcio a 5, ha inflitto ad essa società la sanzione dell'ammenda di € 500,00, al suo dirigente Palladoro Tommaso l'inibizione fino al 30.6.2012 ed al suo allenatore Di Marco Mrio la squalifica per 6 giornate.

Al preannuncio non è stato dato seguito con la presentazione dei relativi motivi così determinando l'inammissibilità del gravame; la tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete